



ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE

ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA

Sede legale e Presidenza:

Via Del Gallitello n.56 - 85100 Potenza - C.F. 96026740769

- ONLUS - Iscritta Albo Regionale Basilicata (Delib. n. 1565 del 07/10/2008)

- Iscritta Albo Regionale Basilicata delle Associazioni di Promozione Sociale (Determinazione Dirigenziale n° 13BH.2021/D00114 del 29/12/2021)

- Iscritta con il n° A/14/2000/RM al registro delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati (art. 54 D.P.R. n° 394/99)

- Iscritta all'Albo Lotta alla discriminazione (art. 6 D.L.vo n° 215/03)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA

In data 10/12/2022, alle ore 10:00, presso la sede sita in Potenza Via del Gallitello n° 56, si sono riuniti i Soci dell'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. riformulazione e adeguamento dello Statuto sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e richiesta di iscrizione nel registro delle APS;
2. Varie ed eventuali.

Dopo aver verificato il numero legale dei Soci dell'ANOLF, che risultano essere n.13 su un totale di n.17 Soci, il Presidente dichiara aperta l'Assemblea, e chiama a fungere da Segretaria verbalizzante la Signora Tucci Maria.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- 1) il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di renderlo conforme alla Riforma del Terzo Settore.

il Presidente informa i presenti che, in considerazione della nota (Prot. n.160393) del 10.11.2022 pervenuta dall'Ufficio per il Controllo Interno di Regolarità Amministrativa e per il Controllo sugli Enti ed organismi Partecipati RUNTS della Regione Basilicata, è necessario procedere alle modifiche statutarie richieste al fine di adeguare l'attuale Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore per consentire l'iscrizione dell'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente.

Al termine della lettura, l'Assemblea dei Soci è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- a) di adottare il nuovo Statuto Sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 che viene allegato al presente atto.
- b) di dare mandato al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente verbale e dello Statuto allegato.
- c) di autorizzare il Presidente a procedere all'Iscrizione dell'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale e di procedere con i susseguenti adempimenti di registrazione che sono esenti dalle imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 D.Lgs n.117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci alle ore 15.00.

La Segretaria verbalizzante

Tucci Maria

Il Presidente dell'Assemblea

Antonio Tucci

"Finalità e scopi statutarî dell'Associazione: orientare la crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli nello spirito della Costituzione italiana"

ANOLF - ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO PROMOSSA DALLA CISL

Tel. 0971/476773 • Fax 0971/594248 • Internet www.anolf.it • Pec anolf.basilicata@pec.basilicata.net • E-mail anolf.basilicata@hotmail.it

22 DIC 2022 TS.



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE
ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA

Costituzione, sede, durata, scopi

Articolo 1

E' costituita l'Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale "ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA", la quale si regola secondo le norme contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), anche identificata con l'acronimo "ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo di APS e, in eventuale aggiunta, la denominazione di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Essa pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale fa parte della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE alla quale aderisce e della quale condivide e accetta pienamente ed espressamente gli scopi e le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle peculiari norme in materia di Codice del Terzo Settore ed in particolare a quanto previsto dall'articolo 41 del quale segue i principi ed attua gli scopi espressi nel relativo Statuto.

ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Potenza in Via del Gallitello 56. Il trasferimento della sede legale – disposta con delibera dell'Assemblea dei Soci - nell'ambito del Comune di Potenza non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

L'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA è promossa dalla USR CISL BASILICATA.

Articolo 3

E' sede permanente di vita associativa, a carattere volontario, democratico, senza collateralità alcuna con formazioni o movimenti politici e partitici.

Essa non persegue finalità di lucro neanche in forma indiretta e si avvale, in modo prevalente, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Essa potrà avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 117-2017.

Il presente Statuto rispetta tutti i vincoli, propri di un'Associazione di Promozione Sociale previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 4

E' specifico intendimento dell'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA concorrere con ogni mezzo alla piena integrazione degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie.

In tale quadro l'Associazione vuole concorrere alla soluzione dei problemi relativi al rapporto tra i Paesi ed alla promozione della pace, della non violenza, del disarmo e di una nuova concezione dei rapporti con la natura e l'ambiente.

Le attività sono svolte a favore e nell'interesse dei soci, dei familiari e di terzi e saranno orientate alla crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, come prima e fondamentale base per la costruzione di una società nuova, basata sulla solidarietà e non sullo sfruttamento.

I soci credono fermamente che ogni diversità è ricchezza e che la pace è armoniosa convivenza nelle differenze, con esclusione di ogni forma di razzismo, di xenofobia, di emarginazione.

L'Associazione promuove qualsiasi attività sociale che favorisca e stimoli l'integrazione effettiva di tutte le minoranze nella nostra società, con attenzione a tutti i loro bisogni, nel pieno rispetto dei loro diritti, della loro identità culturale e religiosa, nonché dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi innanzitutto nella vita interna dell'Associazione.

Proprio a tal fine essa, volutamente, si compone prevalentemente d'immigrati, appartenenti alle varie etnie, anche se non cittadini italiani e d'italiani.

Articolo 5

L'Associazione è costituita senza prefissione di termini sulla sua durata. Il potere per lo scioglimento è demandato all'Assemblea dei Soci nelle forme e nei modi di cui al presente Statuto.

Articolo 6

Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del Terzo Settore. In particolare, svolge in favore dei soci, dei loro familiari e di terzi, l'attività di accoglienza umanitaria e d'integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 lettera r del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può anche svolgere attività di:

- organizzare e mettere a disposizione per i propri associati, i familiari ed i terzi, servizi di consulenza, informazione e assistenza, corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo;
- promuovere, anche in sede legale, la difesa dei diritti e degli interessi degli associati, dei familiari e dei terzi e degli immigrati, dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
- promuovere strutture, anche sotto forma di cooperative d'immigrati o d'immigrati e di italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;
- promuovere iniziative politiche e sociali atte a soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela dei minori e delle donne, all'assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa;
- promuovere iniziative politiche e sociali in favore di tutte quelle persone che si trovano in situazioni di disagio sociale.
- realizzare iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti;
- favorire l'associazionismo attivo degli immigrati stranieri a fini sociali e culturali;
- intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee a garantire o migliorare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie;
- promuovere la conoscenza delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;



- promuovere campagne d'informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e d'intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità;
- promuovere rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative ed associative;
- promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari;
- sviluppare azione informativa attraverso la produzione e diffusione di periodici, di trasmissioni radiofoniche, televisive, videotape e di ogni altro mezzo utile allo scopo;
- promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali di documentazione inerenti la propria attività;
- sviluppare campagne d'informazione sulle attività delle Istituzioni Italiane ed Europee, soprattutto su quelle riguardanti il tema degli immigrati ed i rapporti tra Paesi;
- promuovere interventi e strutture di cooperazione tra Paesi;
- svolgere ogni altra attività funzionale al raggiungimento dei fini statutari;
- svolgere attività diverse secondarie e strumentali rispetto all'attività d'interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante lo utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto.

Per conseguire i propri scopi e realizzare le proprie attività, l'Associazione può:

- acquistare, scambiare e distribuire materiali oggetto della sua attività;
- stampare e divulgare pubblicazioni, anche periodiche;
- promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni pubbliche;
- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri.

Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni di natura economica, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di tutte le provvidenze di legge, nonché di eventuali contributi che possono essere erogati da Enti e/o Istituzioni e/o Enti del Terzo Settore a carattere locale o nazionale.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

Fermo restando che l'Associazione non ha fini di lucro, gli eventuali proventi verranno destinati a finanziare l'attività di ricerca e le iniziative dell'Associazione e potranno essere reinvestiti esclusivamente per i suoi scopi statutari e per le finalità associative.

Il volontario svolge la propria attività in favore delle persone, della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione in particolare intende operare con lo spirito e le finalità previste dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale, avvalendosi di tutte le agevolazioni, contributi, convenzioni e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Articolo 7

L'Associazione può svolgere ogni attività consentita di carattere patrimoniale, economico e finanziario, utile al raggiungimento dei propri scopi e prevista dal Codice del Terzo Settore.

Soci

Articolo 8

Tutte le persone fisiche possono associarsi all' ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, s'impegnino a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto Nazionale ANOLF e le deliberazioni degli Organi Sociali.

L'adesione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso ed i casi di decadenza, di cui ai successivi artt. 9 e 10.

Il Consiglio Direttivo può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel sociale, con particolare riferimento alle finalità dell'Associazione.
I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote sociali.

Il numero degli Associati è illimitato.

Articolo 9

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di suoi componenti da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego motivato deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso e il socio viene iscritto nel Libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo dell'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA per ciascun anno solare.

Le modalità e le condizioni di adesione all'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall' eventuale Regolamento dell'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE

Articolo 10

I soci regolarmente iscritti hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione; b) di prendere parte e votare alle Assemblee; c) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta e consultare i verbali, tramite richiesta scritta al Presidente che è tenuto a dare seguito entro 30 giorni; d) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; e) di promuovere ed organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.

Articolo 11

L'adesione all' ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di decesso recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità alla partecipazione della vita associativa. Fatto salvo il diritto di recesso, il socio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE anche su proposta del Consiglio Direttivo dell'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA nel caso che:



- Non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti oppure le deliberazioni assunte dagli organi sociali competenti;
- Svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, la danneggi materialmente o moralmente;
- Senza giustificati motivi non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;

Il provvedimento motivato di decadenza va notificato tempestivamente a mezzo lettera raccomandata e/o mail certificata.

Avverso i provvedimenti di decadenza adottati dal Consiglio Direttivo della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE, l'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA può promuovere ricorso al Collegio dei Garanti della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE entro il termine di 30 giorni dalla loro avvenuta comunicazione.

Nei casi d'inerzia del Consiglio Direttivo dell'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA può intervenire con le stesse procedure, il Consiglio Direttivo della Rete Associativa dell'ANOLF NAZIONALE.

Articolo 12

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA nel caso di mancato versamento della quota associativa ove esso non venga regolarizzato entro 20 giorni dalla comunicazione della morosità.

La decadenza comporta comunque l'obbligo, per il socio escluso, del versamento delle quote dovute all'Associazione fino al momento del provvedimento, nonché il soddisfacimento delle obbligazioni assunte fino a tale data, derivanti dalla sua qualità di socio.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione, i soci non hanno diritto di pretendere la restituzione della quota o del contributo versato che è in ogni caso da ritenere intrasmissibile.

Patrimonio sociale

Articolo 13

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote e dai contributi degli associati, da introiti, donazioni, erogazioni, lasciti, comunque pervenuti, da tutti i beni mobili ed immobili, acquisiti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, e dagli eventuali proventi di altre attività economiche consentite dalla legge vigente.

Gli Associati aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale dell'Associazione, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Le quote sociali versate non sono trasmissibili né rivalutabili.

Le eventuali anticipazioni effettuate da soci s'intendono infruttifere d'interessi.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 14

L'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA risponde di fronte a terzi ed all'Autorità Giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente che viene indicato quale Rappresentante legale dell'Associazione ai sensi dell'art. 25.

Eventuali controlli ed ispezioni, predisposti dalla Presidenza della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE, così come i contributi della Rete Associativa ANOLF nazionale non costituiscono assunzione alcuna di corresponsabilità.

Articolo 15

L'Associazione si dota dei libri sociali previsti dalla normativa vigente ossia a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di accedere al luogo dove sono conservati nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito Registro tenuto dal Consiglio Direttivo anche con modalità elettroniche.

Esercizio sociale – bilancio d'esercizio e scritture contabili

Articolo 16

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto dalla Presidenza e sottoposto al parere del Collegio Sindacale il bilancio di esercizio e va approvato entro il 30 aprile di ogni anno dall'Assemblea dei Soci e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione e deve essere corredato da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale ove esistente.

Articolo 17

Nei casi previsti dalla normativa vigente e dall'art. 14 Decreto Legislativo 117/2017 deve essere redatto il bilancio sociale con le modalità ed i termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci e affisso presso la sede sociale e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale se esistente e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 18

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Organi sociali

Articolo 19

Costituiscono gli organi sociali dell'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA:

- l'Assemblea dei Soci;
- la Presidenza;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Garanti.

Articolo 20

L'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Assemblea dei Soci

Articolo 21

L'Assemblea dei Soci è il principale organo deliberante dell'Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria ogni anno per fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione stessa in raccordo con gli indirizzi espressi dalla Rete Associativa ANOLF NAZIONALE ed eleggere gli Organi dell'Associazione, secondo le norme del presente Statuto e si compone di tutti i soci regolarmente iscritti per l'anno in corso.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione all'Assemblea dei Soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 10% dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma

Si riunisce ogni anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio predisposto e redatto dalla Presidenza e sottoposto al parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. Approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- b) elegge e revoca determinandone il numero i componenti del Consiglio Direttivo ed elegge il Presidente e la Presidenza;
- c) elegge e revoca i componenti del Collegio Sindacale;
- d) elegge e revoca i componenti del Collegio Regionale dei Garanti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'eventuale bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) elegge i Delegati alla Assembleia Elettiva della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE secondo quanto indicato nel Regolamento Nazionale;

k) discute e decide sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione - che potrà tenersi trascorsa almeno 24 ore dalla prima convocazione- qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese e il voto è segreto quando ciò sia richiesto dalla metà più uno dei componenti o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente della Assemblea, che in questo caso è tenuto ad astenersi dalla deliberazione. I componenti del Consiglio Direttivo non partecipano al voto sul bilancio e su eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria delibera, con le modalità e le maggioranze di cui al presente Statuto:

- a. sull'esame e la decisione sui punti che hanno formato oggetto della richiesta di convocazione;
- b. sulle modifiche statutarie con la presenza di almeno i tre quarti dei componenti l'Assemblea e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega;
- b. sulla fusione, scissione, trasformazione e scioglimento della Associazione e la definizione e nomina dei poteri dei liquidatori per le quali deliberazioni è necessaria una maggioranza dei 3/4 dei voti dei componenti l'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione. Esso si riunisce almeno ogni quattro mesi. Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- dare esecuzione alle Delibere dell'Assemblea;
- designare i rappresentanti dell'Associazione in enti, associazioni, organismi esterni;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea;
- convocare, in via ordinaria o straordinaria, l'Assemblea, con la fissazione dell'ordine del giorno, su proposta della Presidenza;
- approvare l'eventuale regolamento di attuazione dello Statuto;
- definire le proposte di modifica dello Statuto da presentare all'Assemblea dei Soci;
- decidere di delegare alcune attribuzioni al Presidente, fissando i limiti della delega stessa;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- istituire, su proposta della Presidenza, Comitati tecnici, stabilendone la composizione anche con esperti esterni, ed attribuzioni;
- eleggere la Responsabile del Coordinamento donne immigrate ANOLF ove presente;
- promuovere al Consiglio Direttivo della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE la proposta di decadenza del socio nei casi di cui all'art. 9 e 10 del presente Statuto.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dai componenti eletti dall'Assemblea nel numero da essa stabilito.

Devono parteciparvi i componenti del Collegio dei Sindaci con il solo diritto di parola.

Tutti i componenti del Consiglio devono essere scelti tra le persone fisiche associate

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo e se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che ne fissa l'Ordine del Giorno e sede di svolgimento, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche, su richiesta motivata di 2/3 dei componenti, dalla Presidenza che in tal caso è tenuta alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il voto è palese, esso è segreto quando ciò sia richiesto dalla metà più uno dei componenti o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente del Consiglio stesso, che in questo caso è tenuto ad astenersi dalla deliberazione.

A parità di voti la proposta s'intende respinta salvo nel caso di votazione palese nel quale prevale il voto del Presidente se espresso nel medesimo senso.

Presidenza

Articolo 24

La Presidenza rappresenta l'Associazione e ne assicura, con tutte le necessarie iniziative, il normale funzionamento e sviluppo, in attuazione delle decisioni di sua competenza assunte dagli organi deliberanti.

La Presidenza è composta dal Presidente e dal Copresidente o dal Vice Presidente o da più Vice-Presidenti ove necessario.

La Presidenza:

- predispone la relazione per l'Assemblea dei Soci;
- svolge le comunicazioni relative all'attività dell'Associazione;
- predispone e redige il bilancio, che sottopone al parere del Collegio Sindacale;
- convoca il Consiglio Direttivo, fissandone data e ordine del giorno;
- compone i conflitti tra le ANOLF territoriali;
- interviene in tutti i casi in cui viene a conoscenza di violazioni statutarie e regolamentari, per farle cessare;
- nomina l'eventuale Presidente Onorario;
- decide la sospensione cautelativa degli Organismi Dirigenti delle ANOLF Provinciali e Territoriali, nei casi di coinvolgimento in procedimenti penali.

Il Presidente

Articolo 25

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e da attuazione alla decisioni di sua competenza assunte dagli Organi deliberanti.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanza, effettuare pagamenti di qualsiasi natura ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi agli eventuali dipendenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire la necessità di firma congiunta sul conto corrente per determinate operazioni.

In caso di urgenza il Presidente può adottare altresì provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente viene eletto dalla Assemblea, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Convoca le riunioni dei Comitati tecnici, di cui all'art. 19.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Collegio Sindacale

Articolo 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo dell'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA. E' composto da 3 membri di cui almeno uno, salvo quanto previsto nel successivo comma 5, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

Ai componenti del Collegio Sindacale si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

Articolo 27

Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

I componenti del Collegio Sindacale possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 28

La carica di componente del Collegio Sindacale è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Collegio Regionale dei Garanti

Articolo 29

Il Collegio Regionale dei Garanti dell'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA è organo di garanzia statutaria e regolamentare e di giurisdizione interna.

Interpreta le norme statutarie e regolamenti e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

Il Collegio Regionale dei Garanti è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci.

Il Presidente viene eletto dal Collegio dei Garanti tra i suoi componenti.

La durata del mandato è quadriennale e decidono sui ricorsi a maggioranza.

I Garanti non possono far parte di organismi deliberanti e per la loro candidatura, andranno privilegiate persone di spiccata integrità morale.

Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, gli associati o organi e associati, quando non di competenza del Collegio Nazionale dei Garanti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio Regionale dei Garanti che ha il compito di decidere in unica e definitiva istanza, previa adeguata istruttoria e nel rispetto del principio del contraddittorio.

I ricorsi vanno presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla conoscenza dell'evento che determina la controversia, a meno che la violazione sia ancora in atto al momento del ricorso.

I provvedimenti del Collegio devono essere motivati. Sono comunicati alle parti a mezzo lettera raccomandata e/o mail a cura del Presidente ed hanno immediato valore esecutivo sia per l'ANOLF REGIONALE - APS della BASILICATA che per le ANOLF Territoriali e Provinciali.

Disposizioni Generali

Articolo 30

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti

Le modifiche vengono approvate dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza dei ¾ dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 31

Il “ logo” e la denominazione Rete Associativa ANOLF NAZIONALE sono patrimonio dell'Associazione e solo ad essa, per il tramite della Presidenza Nazionale, ne è demandato l'uso in via esclusiva

Articolo 32 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dallo Statuto della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE, valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e, per quanto applicabili, i principi generali dell'ordinamento giuridico.

ANOLF



ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE

- Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sez. RUNTS
E p.c. ANOLF REGIONALE BASILICATA APS

Roma, 19 dicembre 2022

Gentilissimi,

con la presente, ai fini del completamento dell'iscrizione dell'ANOLF REGIONALE Basilicata APS, (Codice Fiscale: 96026740769) al RUNTS, siamo a confermare l'appartenenza della stessa all'Anolf Nazionale.

La Presidente Nazionale ANOLF
(Maria Ilona Rocha)

ANOLF NAZIONALE
Sede Legale e Presidenza
Via Giovanni Maria Lancisi, 25
00161 Roma
C.F. 91018300599

 Tel. 06/85856269 - 06/8543387
 Fax 06/8417096
 www.anolf.it
 anolf@anolf.it

Sede legale e Presidenza: Via Giovanni Maria Lancisi n. 25 - 00161 Roma • C.F. 91018300599
Iscritta con il n° A/14/2000/RM al registro delle associazioni
che svolgono attività a favore degli Immigrati (art. 54 D.P.R. n° 394/99)
Iscritta all'Albo Lotta alla discriminazione (art. 6 D.Lvo n° 215/03)



Statuto dell'Associazione

[Redatto il 22/12/1989 con atto notaio Mario Orsini repertorio n° 288584, raccolta n° 19387 - Ufficio del Registro di Latina, n° 136 in data 10/01/1990 e successive modificazioni.]

Costituzione, sede, durata, scopi.

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione repubblicana ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 e seguenti del codice civile è costituita, con sede in Roma, l'Associazione a carattere nazionale: ANOLF - ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE, anche denominata con la sigla abbreviata ANOLF.

L'Associazione è promossa dalla CISL, ai principi costitutivi ed alle finalità sociali della quale essa si ispira, assumendoli per sostenere e promuovere l'elevazione sociale dei lavoratori e garantire agli stessi, nel rispetto delle leggi, una migliore condizione di vita.

Pertanto gli Organismi dell'ANOLF si raccordano, con quelli della CISL, nella reciproca autonomia associativa, per individuare strategie e politiche unitarie che consentano, nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate dalla CISL, di vedere affermata nella realtà la solidarietà fra i lavoratori di ogni appartenenza sociale e l'abbattimento di ogni iniqua discriminazione tra popoli, etnie e fedi religiose.

Articolo 2

L'ANOLF, fondata sulla più ampia e diffusa partecipazione associativa, sul territorio si articola nelle ANOLF regionali e provinciali o territoriali.

Le ANOLF provinciali o territoriali sono la sede primaria della vita associativa.

Le ANOLF regionali e provinciali o territoriali, munite di autonomia organizzativa e patrimoniale, nonché della rappresentanza legale, sono regolate da propri statuti e regolamenti, che devono attenersi alle norme contenute in quelli nazionali, provvedendo al necessario adeguamento. Le norme in contrasto sono nulle e, nelle more, si applicano quelle del presente statuto. La competenza a dichiarare il contrasto è del Collegio dei Garanti nazionale, anche su iniziativa della Presidenza.

Mario Orsini





Articolo 3

L'ANOLF è una sede permanente di vita associativa, con finalità di promozione sociale, a carattere volontario, democratico, senza collateralità alcuna con formazioni o movimenti partitici.

Essa non persegue finalità di lucro neanche in forma indiretta e si avvale, per lo svolgimento della sua attività, in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Il presente statuto rispetta tutti i vincoli, propri di una organizzazione di volontariato, previsti dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991, dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 per il riconoscimento delle ONLUS e dalla legge n. 383 del 7 dicembre 2000 sull'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione affronta i diversi aspetti dell'immigrazione.

E' specifico intendimento dell'ANOLF concorrere con ogni mezzo al pieno inserimento degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie.

In tale quadro l'Associazione vuole concorrere alla soluzione dei grandi problemi relativi al rapporto tra i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi industrializzati ed alla promozione della pace, della non violenza, del disarmo e di una nuova concezione dei rapporti con la natura e l'ambiente.

Tutte le attività saranno, quindi, orientate alla crescita di una coscienza dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, come prima e fondamentale base per la costruzione di una società nuova, basata sulla solidarietà e non sullo sfruttamento.

I soci credono fermamente che ogni diversità è ricchezza e che la pace è armoniosa convivenza nelle differenze, con esclusione di ogni forma di razzismo, di xenofobia, di emarginazione.

L'Associazione promuove qualsiasi attività sociale che favorisca e stimoli l'inserimento effettivo di tutte le minoranze nella nostra società, con attenzione a tutti i loro bisogni, nel pieno rispetto dei loro diritti, della loro identità culturale e religiosa, nonché dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi innanzitutto nella vita interna dell'Associazione.

Proprio a tal fine essa, volutamente, si compone di immigrati, appartenenti alle varie etnie, anche se non cittadini italiani, e di italiani.

Articolo 4

L'Associazione è costituita senza prefissione di termini sulla sua durata. Il potere per l'eventuale scioglimento è demandato all'Assemblea Elettiva nazionale nelle forme e nei modi di cui al presente statuto.

Handwritten signature





Articolo 5

L'Associazione si propone di:

- favorire l'associazionismo attivo degli immigrati stranieri in Italia a fini sociali e culturali;
- promuovere, anche in sede legale, la difesa dei diritti e degli interessi degli immigrati e degli stranieri in genere, a partire dai rifugiati e dai richiedenti asilo;
- organizzare, per gli immigrati, servizi di consulenza, informazione e assistenza, corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo;
- promuovere strutture, anche sotto forma di cooperative di immigrati o di immigrati e di italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;
- promuovere iniziative politiche e sociali atte a soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela dei minori e delle donne, all'assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa;
- realizzare iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti;
- intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee a garantire o migliorare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie;
- promuovere la conoscenza delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;
- promuovere campagne di informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità;
- promuovere, in Italia ed all'estero, rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative ed associative;
- promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari;
- sviluppare azione informativa attraverso la produzione e diffusione di periodici, di trasmissioni radiofoniche, televisive, videotapes e di ogni altro mezzo utile allo scopo;
- promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali di documentazione inerenti la propria attività;





- sviluppare campagne di informazione sulle attività del Parlamento italiano ed europeo, soprattutto su quelle riguardanti il problema degli immigrati ed i rapporti tra i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi industrializzati;
- promuovere interventi e strutture di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- svolgere ogni altra attività funzionale al raggiungimento dei fini statuari.

Per realizzare i propri scopi l'Associazione può:

- acquistare, scambiare, vendere e distribuire materiali oggetto della sua attività;
- stampare e divulgare pubblicazioni, anche periodiche;
- promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni pubbliche;
- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri; aderire o promuovere analoghe strutture a livello internazionale;
- promuovere articolazioni dell'ANOLF nei Paesi di provenienza e di transito degli immigrati.

Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni di natura economica, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di tutte le provvidenze di legge, nonché di eventuali contributi che possono venire erogati da Enti e/o Istituzioni a carattere locale o nazionale.

Fermo restando che l'Associazione non ha fini di lucro, gli eventuali proventi verranno destinati a finanziare l'attività di ricerca e le iniziative dell'Associazione e potranno essere reinvestiti esclusivamente per i suoi scopi statuari.

L'Associazione, in particolare, intende operare con lo spirito e con le finalità previste dalla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale e dalle decisioni assunte a livello europeo, avvalendosi di tutte le agevolazioni, contributi, convenzioni e quant'altro previsto da dette normative.

Articolo 6

L'Associazione può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria utile al raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni necessarie o utili allo svolgimento delle attività, dare adesione ad altri Enti od Organismi morali, culturali e sociali, nonché partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare - con l'esempio vissuto nei rapporti tra associati e in quelli tra essi e gli altri cittadini - i principi della convivenza democratica ed i legami della solidarietà.



Soci

Articolo 7

Possono aderire all'ANOLF tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione e che facciano domanda di ammissione all'ANOLF provinciale o territoriale, sede di lavoro o di residenza, con l'assunzione dell'impegno di attenersi alle regole dello statuto e di rispettare le deliberazioni degli organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide, entro 60 giorni dalla data di ricezione, il Consiglio Direttivo territorialmente competente in un'unica istanza inappellabile. In assenza di un provvedimento di diniego, entro il termine predetto, la domanda di adesione si intende comunque accettata.

L'adesione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso ed i casi di decadenza, di cui al successivo articolo 9.

I soci hanno diritto a ricevere la tessera nazionale dell'Associazione che ne attesta l'adesione.

Eventuali intese di confluenza nell'ANOLF di altre associazioni di immigrati richiedono, comunque, l'adesione personale dei singoli immigrati all'ANOLF, secondo le procedure di cui ai comma precedenti.

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 8

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo nazionale per ciascun anno solare, salvo eventuali quote aggiuntive deliberate dai Consigli Direttivi provinciali o territoriali. Le relative delibere devono essere trasmesse alla Presidenza nazionale.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare, nelle forme previste dallo statuto, alla elezione degli organi ed alle attività promosse dall'Associazione, alla cui elaborazione essi concorrono.

Articolo 9

Fatto salvo il diritto di recesso, il socio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, territorialmente competente, previa adeguata istruttoria e contestazione, nel caso che:

- non adempia al versamento della quota associativa;
- non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;



- svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, la danneggi materialmente o moralmente;
- senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Il provvedimento motivato di decadenza va notificato tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, all'interessato.

Avverso i provvedimenti di decadenza può essere promosso ricorso al Collegio dei Garanti regionale entro il termine di 30 giorni dalla loro avvenuta comunicazione.

Nei casi di inerzia dei Consigli Direttivi territorialmente competenti, sono tenuti ad intervenire, con le stesse procedure, i Consigli Direttivi regionali o il Comitato di Presidenza nazionale.

Articolo 10

L'esclusione per morosità comporta comunque l'obbligo, per il socio escluso, del versamento delle quote dovute all'Associazione fino al momento del provvedimento, nonché il soddisfacimento delle obbligazioni assunte fino a tale data, derivanti dalla sua qualità di socio.

Articolo 11

Il socio sottoposto a procedimento penale può essere cautelativamente sospeso a tempo indeterminato, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura di urgenza, sono la Presidenza nazionale e le Presidenze regionali e provinciali o territoriali per i rispettivi livelli di competenza, e le stesse Presidenze nazionale e regionali nei casi di inerzia dei rispettivi livelli sottostanti.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Garanti entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa, al venire meno delle cause che l'hanno determinata, è disposta immediatamente dalla Presidenza che l'ha stabilita.

Nel caso in cui il socio sospeso venga condannato con sentenza definitiva, lo stesso verrà considerato automaticamente decaduto ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo nazionale può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel sociale, con particolare riferimento alle finalità dell'Associazione.

I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono tenuti al versamento delle quote sociali.



Patrimonio sociale

Articolo 13

Il patrimonio dell'ANOLF è costituito dalle quote e dai contributi degli associati, da introiti, donazioni, erogazioni, lasciti, comunque pervenuti, da tutti i beni mobili ed immobili, acquisiti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, e dagli eventuali proventi di altre attività economiche.

I singoli associati o gruppi di associati aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale dell'Associazione, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Le quote sociali versate non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Le eventuali anticipazioni versate dai soci s'intendono infruttifere di interessi.

Articolo 14

L'ANOLF risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Co-Presidente munito della delega di cui all'art. 29, comma 2.

Le ANOLF regionali e provinciali o territoriali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa e, in specie, per il fatto di far parte dell'ANOLF nazionale, chiedere di esserne sollevate.

Eventuali controlli ed ispezioni, predisposti dalla Presidenza nazionale, così come interventi finanziari dell'ANOLF nazionale in favore delle ANOLF regionali e provinciali o territoriali costituiscono normale attività di assistenza e non implicano, come tali, assunzione alcuna di corresponsabilità.

Esercizio sociale - bilancio

Articolo 15

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il relativo bilancio è redatto, previo esatto inventario, dalla Presidenza e sottoposto al parere del Collegio sindacale.

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere approvato dal Comitato di Presidenza il bilancio consuntivo dell'anno precedente, mentre quello preventivo va approvato prima dell'inizio dell'anno cui si riferisce.

Agli stessi principi si devono attenere, per quanto di loro competenza, le ANOLF regionali e provinciali o territoriali.

Op. Soc. Assoc.





Articolo 16

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

Organi sociali

Articolo 17

Costituiscono gli organi sociali dell'ANOLF nazionale:

- l'Assemblea Elettiva;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Presidenza;
- la Presidenza;
- il Collegio sindacale;
- il Collegio dei Garanti.

Assemblea Elettiva

Articolo 18

L'Assemblea Elettiva è il principale organo deliberante dell'Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni per fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione ed eleggere gli organi, secondo le norme del presente statuto.

Sono di competenza dell'Assemblea Elettiva:

- l'approvazione del regolamento di svolgimento dell'Assemblea Elettiva stessa;
- l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto nazionale;
- la fissazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- l'elezione dei componenti del Collegio sindacale;
- l'elezione dei componenti del Collegio dei Garanti.





L'Assemblea Elettiva può essere convocata anche in via straordinaria su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo nazionale o di 1/3 dei soci, che firmano la richiesta a mezzo delle ANOLF regionali, le quali sono responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

E' di competenza dell'Assemblea Elettiva straordinaria:

- l'esame e la decisione sui punti che hanno formato oggetto della richiesta di convocazione;
- la decisione sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina e la definizione dei poteri dei liquidatori. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria una maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati.

Articolo 19

L'Assemblea Elettiva nazionale è composta dai delegati eletti dalle ANOLF provinciali o territoriali e dalle ANOLF regionali. Le modalità di elezione dei delegati sono fissate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

I delegati, come tutti i soci, devono essere in regola con il versamento delle quote sociali.

In caso di impedimento ciascun delegato può essere rappresentato da un altro delegato mediante delega scritta. Ciascun delegato può essere destinatario di una sola delega.

Possono partecipare all'Assemblea Elettiva, con solo diritto di parola a meno che non siano delegati, i componenti uscenti e quelli subentranti di diritto del Consiglio Direttivo.

Articolo 20

L'Assemblea Elettiva è convocata, con almeno un mese di anticipo, dal Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è, tra un'Assemblea Elettiva e l'altra, l'organo deliberante dell'Associazione, di cui definisce le linee programmatiche. Esso si riunisce almeno due volte all'anno.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- l'elezione, al proprio interno, della Presidenza nazionale, stabilendo anche le funzioni e le responsabilità, di cui all'art. 29, comma 2;
- l'elezione, al proprio interno, dei componenti il Comitato di Presidenza dopo averne stabilito il numero;





- la cooptazione, decisa con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, di nuovi componenti nel limite massimo del 10% della sua composizione statutaria;
- l'elezione della responsabile del Coordinamento donne immigrate dell'ANOLF, che farà parte di diritto del Consiglio Direttivo stesso;
- l'elezione, tra i sindaci, del Presidente del Collegio sindacale;
- l'elezione, tra i Garanti, del Presidente del Collegio dei Garanti;
- la ricostituzione, nella completezza dei componenti, del Collegio sindacale e del Collegio dei Garanti, nel caso di dimissioni o impedimento definitivo dei membri eletti;
- la convocazione, in via ordinaria o straordinaria, dell'Assemblea Elettiva, con la fissazione dell'ordine del giorno, su proposta della Presidenza;
- l'approvazione del regolamento di attuazione dello statuto, del regolamento per l'elezione dei delegati all'Assemblea Elettiva, del regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea Elettiva stessa, nonché del regolamento per lo svolgimento delle Assemblee Elettive delle ANOLF regionali e provinciali o territoriali;
- la definizione delle proposte di modifica allo statuto da presentare all'Assemblea Elettiva;
- la modifica di norme statutarie imposta da sopravvenute disposizioni di legge;
- la definizione della politica di tesseramento con l'indicazione della relativa quota annuale;
- la convocazione della Conferenza nazionale dell'Associazione su tematiche specifiche, anche di tipo organizzativo;
- la decisione di delegare le proprie attribuzioni al Comitato di Presidenza, fissando i limiti della delega stessa;
- l'istituzione, su proposta della Presidenza, di Comitati tecnici, stabilendone composizione, anche con esperti esterni, ed attribuzioni.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo nazionale è composto:

- dai componenti eletti dall'Assemblea Elettiva nel numero da essa stabilito, che deve essere, comunque, superiore alla somma dei consiglieri membri di diritto;
- dai seguenti componenti di diritto:
 - uno dei Co-Presidenti di tutte le ANOLF regionali;





- uno dei Co-Presidenti delle dieci ANOLF provinciali o territoriali con più soci aderenti alla fine di ciascun anno. Nella quota debbono essere rappresentate un minimo di due ANOLF rispettivamente per l'Italia del Nord, del Centro e del Sud, individuate con lo stesso criterio;
- la responsabile del Coordinamento donne immigrate.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono compensi per l'incarico nell'organo.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è convocato - con almeno 15 giorni di anticipo, su proposta della Presidenza - dal Comitato di Presidenza, che ne fissa ordine del giorno e sede di svolgimento.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di 1/3 dei componenti del Comitato di Presidenza e, in tal caso, la Presidenza è tenuta alla convocazione entro un mese dalla richiesta.

In via eccezionale o per motivi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato dalla Presidenza.

Articolo 24

All'inizio di ogni seduta, su proposta della Presidenza, si eleggono presidente e segretario, il quale ultimo può essere anche estraneo al Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, salvo diversa previsione statutaria, sono prese a maggioranza semplice.

Le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente del Consiglio stesso, che è tenuto ad astenersi dal partecipare alla deliberazione.

A parità di voti la deliberazione proposta si intende respinta.

Comitato di Presidenza

Articolo 25

Il Comitato di Presidenza attua gli indirizzi definiti dal Consiglio Direttivo. Esso si riunisce almeno ogni 4 mesi.

Sono di competenza del Comitato di Presidenza:

Handwritten signature: O. P. L. F. Assoc.





- la convocazione del Consiglio Direttivo, di cui fissa data e ordine del giorno;
- l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, con le modalità di cui all'art. 15;
- la definizione della composizione e delle modalità operative del Coordinamento donne;
- la designazione dei rappresentanti dell'Associazione in enti, associazioni, organismi esterni;
- lo scioglimento, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione da parte della Presidenza nazionale, degli organi statutari delle ANOLF regionali e provinciali o territoriali, in caso di gravi violazioni di norme statutarie o regolamentari o di inerzia e grave inefficienza degli organi stessi. La delibera è assunta a maggioranza dei 2/3 dei votanti. A seguito dello scioglimento il Comitato di Presidenza nomina un Commissario, che deve provvedere, nel tempo fissato e non superiore ad un anno, alla ricostituzione degli organi statutari. Sui provvedimenti, che sono immediatamente esecutivi e che vanno trasmessi entro tre giorni, per la ratifica di legittimità, al Collegio dei Garanti, quest'ultimo ha tempo di pronunciarsi entro 15 giorni, altrimenti le decisioni del Comitato di Presidenza si intendono ratificate;
- la nomina di un Commissario ad acta per lo svolgimento di specifiche funzioni, negli stessi casi e con le stesse procedure di cui al punto precedente, senza ricorrere allo scioglimento degli organi;
- il sostegno alle iniziative della Presidenza per la ricomposizione dei conflitti insorti tra le ANOLF regionali e provinciali o territoriali, nonché per far cessare violazioni statutarie e regolamentari.

Il Comitato di Presidenza è competente, altresì, ad intervenire nel dichiarare la decadenza dei soci, nei casi previsti dall'art. 9, qualora non si siano attivati al riguardo i Consigli Direttivi territorialmente competenti.

Articolo 26

Il Comitato di Presidenza è composto:

- dai componenti della Presidenza nazionale;
- dai componenti eletti dal Consiglio Direttivo, nel numero massimo di ventuno;
- dalla responsabile del Coordinamento donne.

Ornella Anon





Articolo 27

Il Comitato di Presidenza è convocato dalla Presidenza di sua iniziativa o su richiesta motivata di 1/3 dei componenti dello stesso Comitato.

Il Comitato di Presidenza è presieduto da uno dei Co-Presidenti nazionali o dal Vice-Presidente Vicario.

Le decisioni del Comitato di Presidenza, salvo diversa previsione statutaria, sono prese a maggioranza semplice.

Presidenza

Articolo 28

La Presidenza nazionale rappresenta l'Associazione all'esterno e ne assicura, con tutte le necessarie iniziative, il normale funzionamento e sviluppo, in attuazione delle decisioni assunte dagli organi deliberanti, curandone anche il coordinamento politico ed organizzativo.

La Presidenza, tra l'altro:

- predispone la relazione per l'Assemblea Elettiva;
- svolge le comunicazioni relative all'attività dell'Associazione;
- redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, che sottopone al parere del Collegio sindacale;
- convoca il Comitato di Presidenza;
- convoca le riunioni dei Comitati tecnici, di cui all'art. 21;
- compone i conflitti tra le ANOLF regionali e provinciali o territoriali;
- interviene in tutti i casi in cui viene a conoscenza di violazioni statutarie e regolamentari, per farle cessare;
- istruisce le delibere per lo scioglimento degli organi delle ANOLF regionali e provinciali o territoriali e la nomina di Commissari, di cui all'art.25;
- nomina un Reggente delle ANOLF regionali e provinciali o territoriali in carenza di Presidenza, qualora i rispettivi organi ne facciano richiesta. La reggenza cessa all'Assemblea Elettiva o, precedentemente, allorché ci siano le condizioni per ripristinare la Presidenza secondo le procedure statutarie, d'intesa con la Presidenza nazionale;
- decide la sospensione cautelativa dei soci, nei casi e con le modalità previste nell'art. 11.





Articolo 29

La Presidenza nazionale è composta da due Co-Presidenti e dal Vice-Presidente Vicario, eletti in successive e separate votazioni dal Consiglio Direttivo.

Uno dei Co-Presidenti, indicato al momento della sua elezione, ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Entrambi i Co-Presidenti hanno la titolarità del conto bancario, anche a firma disgiunta su delibera motivata del Comitato di Presidenza.

In caso di assenza o impedimento del Co-Presidente con firma e rappresentanza legale, la firma e la rappresentanza legale vengono affidate all'altro Co-Presidente o, in successione, al Vice-Presidente Vicario.

Queste norme sui poteri di firma e di rappresentanza legale ed amministrativa devono essere recepite anche negli statuti delle ANOLF regionali e provinciali o territoriali.

Articolo 30

Per dare concreta visibilità al legame ideale con la CISL il Segretario Generale pro-tempore della Confederazione è Presidente Onorario dell'ANOLF nazionale.

Al Presidente Onorario non competono diritto di voto e poteri decisionali, ma, nel suo ruolo di garanzia degli indirizzi confederali, gli spettano funzioni propositive e di raccordo per una migliore realizzazione delle comuni finalità statutarie.

Analogamente i Segretari Generali pro-tempore delle Unioni regionali e provinciali o territoriali della CISL sono Presidenti Onorari delle corrispondenti ANOLF.

Collegio sindacale

Articolo 31

Il Collegio sindacale provvede al controllo amministrativo dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- b) accertare la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e di quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- c) esprimere il parere sui bilanci preventivi e consuntivi.





Articolo 32

Il Collegio sindacale si compone di tre membri eletti dall'Assemblea Elettiva.

Il Consiglio Direttivo nazionale, nella prima riunione successiva all'Assemblea Elettiva, elegge tra i sindaci il Presidente del Collegio.

I sindaci hanno diritto di partecipare, con solo diritto di parola, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I sindaci durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e possono essere eletti anche tra i non soci.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti, né di Collegi sindacali di altre strutture dell'ANOLF.

Articolo 33

I sindaci hanno tutti i doveri ed i compiti stabiliti dalla legge.

I sindaci che, senza giustificato motivo, non partecipano a due riunioni del Collegio sindacale decadono dall'ufficio.

Collegio dei Garanti

Articolo 34

Il Collegio dei Garanti nazionale dell'ANOLF è organo di garanzia statutaria e regolamentare e di giurisdizione interna. Il Collegio dei Garanti è costituito anche ai livelli regionali.

Il Collegio dei Garanti ha il compito di decidere in unica e definitiva istanza, previa adeguata istruttoria e nel rispetto del principio del contraddittorio, l'accertamento dei fatti sui ricorsi contro presunte violazioni dello statuto e del regolamento e sulle vertenze relative alla elezione degli organi associativi, oltreché di dirimere le controversie ed i conflitti tra i soci e gli organi ai vari livelli.

I ricorsi vanno presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla conoscenza dell'evento che determina la controversia, a meno che la violazione sia ancora in atto al momento del ricorso.

Il Collegio dei Garanti nazionale è, altresì, competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, che si intendono, comunque, ratificate se nei 15 giorni non interviene la pronuncia.

Per i conflitti interni alle ANOLF regionali e provinciali o territoriali sono competenti in prima istanza i Collegi dei Garanti delle ANOLF regionali, contro le cui pronunce è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Garanti nazionale.

Antonio Anselmi





Il Collegio dei Garanti nazionale è competente a decidere, in unica e definitiva istanza, sulle sanzioni disciplinari riguardanti i componenti della Presidenza nazionale e delle Presidenze regionali.

Il Collegio dei Garanti nazionale ha competenza a pronunciarsi sul contrasto con lo statuto nazionale di norme contenute negli statuti delle ANOLF regionali e delle ANOLF provinciali o territoriali.

Il Collegio nazionale ha, altresì, competenza ad esaminare i ricorsi contro la decadenza dei soci, di cui all'art. 9, ultimo comma, ed a ratificare le sospensioni cautelative di cui all'art. 11.

Il Collegio nazionale decide anche sui conflitti di competenza tra i Collegi dei Garanti e, quale unica istanza, nei casi in cui non è operante il Collegio dei Garanti regionale di competenza.

Articolo 35

Il Collegio dei Garanti è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea Elettiva, anche tra i non soci. Essi non sono revocabili nell'arco del loro mandato, che dura quattro anni, e decidono sui ricorsi a maggioranza.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nazionale tra i componenti dello stesso Collegio dei Garanti.

I Garanti non possono far parte di organismi deliberanti, né avere rapporti di collaborazione o dipendenza con strutture dell'ANOLF e, per la loro candidatura, andranno privilegiate persone di specchiata integrità morale.

Articolo 36

Il Collegio dei Garanti emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e di raccogliere prove;
- b) lodi decisorie del merito delle controversie.

I lodi del Collegio devono essere motivati; sono comunicati alle parti a cura del Presidente ed hanno immediato valore esecutivo sia per l'ANOLF nazionale che per le strutture ed i soci cui essi si riferiscono.

Il Collegio - qualora nell'esame di un ricorso avverso provvedimenti formali ravvede sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e al contempo il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario, si determinino danni irreparabili - può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.



Articolo 37

Il Collegio dei Garanti è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti, debitamente provati, il Collegio può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di nuova elezione.

I soci espulsi potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

ANOLF regionali e provinciali o territoriali

Articolo 38

L'ANOLF si articola sul piano territoriale in ANOLF regionali ed in ANOLF provinciali o territoriali; queste ultime sono articolazioni delle ANOLF regionali. Dette strutture esplicano, per quanto di competenza, le stesse funzioni dell'ANOLF nazionale di cui al precedente art. 5 e costituiscono istanza elettorale anche per i livelli superiori.

Per il territorio di propria pertinenza ogni struttura è titolare delle decisioni per il conseguimento dei fini statuari, nell'ambito degli indirizzi fissati dall'ANOLF nazionale.

Articolo 39

In ogni regione o provincia a statuto autonomo può essere costituita l'ANOLF regionale.

Sono organi di questa:

- l'Assemblea Elettiva;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza, composta almeno da due Co-Presidenti;





- il Collegio sindacale;
- il Collegio dei Garanti.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma precedente sono stabilite dai rispettivi statuti in armonia con lo statuto dell'ANOLF nazionale.

Articolo 40

Le ANOLF provinciali o territoriali hanno i medesimi organi e le stesse competenze previsti dal precedente articolo 38, salvo il Collegio dei Garanti, che è presente solo a livello regionale.

Le ANOLF provinciali o territoriali possono articolarsi, a loro volta, in Sezioni ANOLF sub-provinciali, che, tuttavia, non costituiscono istanza elettorale.

Norme generali

Articolo 41

Le modifiche al presente statuto - salvo quelle determinate da sopravvenute disposizioni di legge, come previsto dall'art. 21, comma 2 - possono essere proposte su richiesta scritta:

- a) del 50 % più 1 dei delegati dell'Assemblea Elettiva nazionale;
- b) della maggioranza dei 2/3 del Consiglio Direttivo;
- c) delle ANOLF regionali, su deliberazione dei propri Consigli Direttivi presa a maggioranza dei 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Direttivo nazionale nella riunione in cui procede alla convocazione dell'Assemblea Elettiva nazionale nomina una commissione con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica di cui al punto c).

Il Consiglio Direttivo nazionale, convocato almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Elettiva, proporrà alla stessa Assemblea le modifiche che avranno ricevuto l'assenso dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

L'Assemblea Elettiva nazionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati. Per eventuali modifiche dell'articolo 1 si richiede la maggioranza dei 4/5 dei voti rappresentati dai delegati all'Assemblea Elettiva nazionale.





Articolo 42

Il regolamento di attuazione dello statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio Direttivo nazionale esclusivamente con la seguente procedura.

Il Consiglio Direttivo deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Articolo 43

Delle procedure di approvazione dello statuto e del regolamento, nonché delle loro eventuali modifiche, viene data tempestiva comunicazione alla Segreteria confederale della CISL.

Articolo 44

Sono di esclusiva competenza degli organi nazionali, oltre quanto espressamente previsto negli altri articoli del presente statuto, lo scioglimento dell'Associazione (artt. 18 e 48), l'approvazione dei regolamenti per lo svolgimento delle Assemblee delle ANOLF regionali e provinciali o territoriali (art. 21), l'indicazione della quota tessera annuale (artt. 8 e 21), la nomina di Commissari o di Commissari ad acta presso le ANOLF regionali e provinciali o territoriali (art. 25), la nomina presso le stesse strutture di Reggenti (art. 28).

Articolo 45

L'elezione degli organi dirigenti ed esecutivi a tutti i livelli avviene a scrutinio segreto, salvo eventuali deroghe previste dal regolamento.

Tutti gli incarichi ricoperti negli organi dell'Associazione non danno diritto di per sé stessi ad alcuna remunerazione, compenso od onorario.

I soci ed i componenti degli organi sociali potranno fruire del rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni o per attività svolte per conto e nell'interesse dell'Associazione, previa deliberazione del Comitato di Presidenza.

Articolo 46

Al Comitato di Presidenza è demandato l'onere di assolvere a tutte le incombenze necessarie per il riconoscimento governativo dell'Associazione quale ente morale, qualora il Consiglio Direttivo nazionale dovesse deliberare in tal senso.





Articolo 47

Il "logo" e la denominazione ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere sono patrimonio dell'Associazione e solo ad essa, per il tramite della Presidenza nazionale, ne è demandato l'uso in via esclusiva.

Norma transitoria

Articolo 48

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria dell'ANOLF nazionale, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto ancora in vigore e, nelle more della convocazione della prima Assemblea Elettiva, le competenze - previste dal presente statuto - dell'Assemblea Elettiva stessa (art. 18), del Consiglio Direttivo (art. 21), del Comitato di Presidenza (art. 25), della Presidenza (art. 28) e del Collegio sindacale (art. 31) sono assunte dai corrispondenti organi previsti dallo statuto già in vigore.

Disposizioni finali

Articolo 49

L'Associazione può essere sciolta unicamente da un'Assemblea Elettiva straordinaria, convocata appositamente, e con la maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Associazione deve provvedere alla nomina dei liquidatori, stabilendone i poteri.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio sociale sarà devoluto ad associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'ANOLF.

Articolo 50

Per tutto quanto non previsto o solo parzialmente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge sulle associazioni di natura privatistica.



1781

